

Statuto
UNIVERSITA' POPOLARE PONTE DI ENRICO UP ETHICA APS

ART. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "UNIVERSITA' POPOLARE PONTE DI ENRICO UP ETHICA"; l'ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Fano (PU)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è apartitica, asindacale, aconfessionale, a carattere volontario. L'associazione intende aderire alla CNUPI, Confederazione Nazionale Università Popolari di cui può costituire sede territoriale decentrata, impegnandosi a rispettare e condividerne anche lo Statuto ai fini della tutela del nome storico Università Popolare. L'associazione può affiliarsi e aderire ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, ad Enti riconosciuti da vari Ministeri quali Ministero dell'Interno per la Promozione Sociale, Volontariato, Ambientale ecc..

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- b) interventi e prestazioni sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione a tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27



della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tra le attività svolte troviamo:

1. possedere, gestire, prendere o dare in locazione beni, sia mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere con conseguente offerta di un servizio di sostegno e aiuto (assistenza socio-educativa e formativa) anche di tipo abitativo a persone che versino in situazioni di disagio economico e personale-esistenziale;
2. attività di supporto, consulenza e diagnosi, avvalendosi di professionisti che operano individualmente;
3. Formazione:
attività di organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici, dirigenti e tecnici sportivi, dirigenti funzionari di amministrazioni pubbliche, private e aziendali, professionisti iscritti al Albi;
- formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
organizzazione di sezioni sociali per minoranze etniche, per portatori di handicap e per la terza e quarta età e comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione;
attività di orientamento scolastico, universitario e professionali per studenti. corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere culturale, scientifico, formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione sociale, culturale, sportiva, linguistica e di recupero anche con rilascio di crediti formativi;
Attraverso corsi di formazione extrascolastica, permanente e continua, rivolti al cittadino, lo studio, la sperimentazione, la divulgazione delle pratiche e metodi delle discipline bio naturali, discipline olistiche e delle arti olistiche e orientali tutte le altre tecniche affini e collaterali, innovative ed emergenti e delle professioni non regolamentate legge n. 4/2013, compresi gli insegnamenti derivanti dalla tradizione e dalla ricerca, orientale e occidentale atte a promuovere lo sviluppo della consapevolezza individuale e collettiva in tutte le età della vita, valorizzando le risorse dell'individuo, la costruzione e la valorizzazione di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell'ambiente circostante;

in forma diretta e/o in coproduzione, la produzione editoriale di libri, di prodotti multimediali, nonché la distribuzione;
4. attuare progetti socioculturali, formativi dell'U.E., nazionali, regionali, provinciali, comunali, ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private, mediante la stipula di particolari convenzioni;
5. promuovere:
 - a) corsi per l'apprendimento di lingue straniere da parte di cittadini, corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico ecc., per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l'interscambio turistico, culturale, sportivo;
 - b) corsi di aggiornamento per l'apprendimento formale, non formale ed informale, rivolti ai cittadini di qualsiasi nazionalità, favorendo di conseguenza l'interscambio del turismo, sociale ed ambientale, culturale e sportivo;
 - c) corsi per l'educazione agli adulti;
 - d) corsi in ambito sportivo;
6. predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
7. avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
8. favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali, ambientali, sportive, turistiche, attraverso forme associative, federative e consortili con altre organizzazioni demografiche;
9. promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale, sportiva e scientifica;
10. garantire attività preventive ed integrative per la tutela del benessere psicofisico e della salute pubblica attraverso sani stili di vita;
11. organizzare servizi e attività socio-culturali, sportive, assistenziali e di recupero rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento, il recupero e il reinserimento della persona nel nucleo familiare e sociale e comunque nel normale ambiente di

- vita, istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi e per gli extracomunitari;
12. promuovere forme di assistenza integrativa domiciliare tese a migliorare le condizioni psicofisiche di sofferenti e bisognosi;
 13. rendersi tramite a che si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra membri dell'U.P. e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere, onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio interculturale e scientifico;
 14. esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate, oltre che dei metodi di insegnamento risultanti più idonei;
 15. esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali oltre che dei metodi di insegnamento risultanti più idonei, tra associazioni culturali, associazioni sportive, società sportive, società, enti, ecc.;
 16. attivare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
 17. occuparsi di formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali all'ambiente alle richieste dei cittadini nei rapporti con l'associazione stessa;
 18. costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione;
 19. indire convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, aste e lotterie sociali, gare e premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, della CEE, degli Enti Locali, di altre istituzioni pubbliche e private, nonché delle Autorità Religiose, comprese le Curie Vescovili;
 20. promuovere ogni forma di turismo culturale, sociale, sportivo, nonché l'agricoltura sociale e agriturismo;
 21. organizzare strutture ricreative, punti di ristoro, spacci e mense sociali;
 22. utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto;
 23. istituire Albi onorifici, registri ed elenchi delle discipline bio naturali ed olistiche e delle qualifiche conseguite dagli associati;
 24. rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, certificazioni e similari;
 25. organizzare e gestire, anche con strutture collaterali, attività lecite, utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 26. richiedere la certificazione di qualità a norme UNI tramite Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA;
 27. istituire un Comitato Tecnico Scientifico;
 28. assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti l'associazione può:

- somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, per e-mail ad uno o più dei soci costituiti cariche sociali o per posta indirizzata alla sede legale dell'APS.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con possibilità di appello entro 30 giorni o dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.



L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente
- **Organo di controllo** (se ne subordina la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- **Organo di revisione** (se ne subordina la nomina al verificarsi delle condizioni di legge art.31, comma 1, D.Lgs. 117/17)

ART. 11 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (cinque in caso l'aps abbia più di cinquecento associati).

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

- Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12- (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione ed esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 dopo aver acquisito il parere presso l'ufficio del RUNTS.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Fano, 13 - 05- 2021

Il Presidente

Sammy Marcantognini

